

EIDGENÖSSISCHES JUSTIZ- UND POLIZEIDEPARTEMENT
DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DE JUSTICE ET POLICE
DIPARTIMENTO FEDERALE DI GIUSTIZIA E POLIZIA
DEPARTEMENT FEDERAL DA GIUSTIA ET POLIZIA



Bundesamt für Justiz
Office fédéral de la justice
Ufficio federale di giustizia
Uffizi federal da la giustia

Valutazione della consultazione concernente il progetto di legge sui disabili

11 dicembre 2000

Indice

Introduzione	2
Risultati della consultazione	3
1. Principio di una legge e concezione generale del progetto	3
2. Scopo (art. 1))	3
3. Definizione di disabile (art. 2)	3
4. Campo d'applicazione (art. 3)	4
5. Principio di proporzionalità	5
6. Problema dei diritti soggettivi : variante 1 (senza l'art. 5a) e variante 2 (con l'art. 5a) 6	
7. Provvedimenti nel settore del personale federale (art. 6)	6
8. Problema dei diritti soggettivi in relazione con la disposizione sui provvedimenti nel settore del personale federale – variante 1 (senza art. 6a) e variante 2 (con art. 6a)	7
9. Diritto di ricorso delle organizzazioni (art. 8)	7
10. Contributi finanziari per la promozione di programmi (art. 9, cpv. 3)	8
11. Disposizioni speciali concernenti i Cantoni (art. 11)	8
12. Modifica del diritto vigente (art. 12)	8
13. Termini d'adeguamento in materia di trasporti pubblici	9
Allegato 1: Progetto di legge federale su provvedimenti per eliminare svantaggi esistenti nei confronti dei disabili	11
Allegato 2: Lista delle abbreviazioni	20

Introduzione

Dopo una prima consultazione organizzata nell'autunno 1999 in merito alla necessità di misure legislative e a diverse questioni legate alla situazione dei disabili¹, nel dicembre 1999 il Dipartimento federale di giustizia e polizia ha incaricato l'Ufficio federale di giustizia di elaborare un avamprogetto di legge atto a costituire un controprogetto indiretto all'iniziativa popolare federale "Parità di diritti per i disabili". Un avamprogetto di legge² corrispondente è stato sottoposto a consultazione presso le cerchie interessate da inizio giugno a inizio settembre 2000.

In tutto, hanno espresso il loro parere 143 organismi:

- 26 Governi cantonali
- 2 altre cerchie cantonali
- 6 Tribunali federali e Commissioni federali
- 7 partiti
- 5 stabilimenti o imprese organizzate secondo una legge speciale
- 8 associazioni economiche mantello
- 27 organizzazioni specifiche
- 62 altre organizzazioni

Nel rapporto i diversi organismi consultati sono citati sotto forma abbreviata. Una lista delle abbreviazioni figura nell'allegato 2. All'interno dei diversi gruppi (Cantoni, partiti, organizzazioni), l'ordine delle citazioni è del tutto casuale e non esprime alcun giudizio di valore.

La Conferenza delle organizzazioni mantello dell'aiuto privato ai disabili (DOK) comprende le seguenti organizzazioni: ASKIO, ASI-2, ASP-1, insieme, FSPA, ASIMC, FSIH, PRO INF, BSSV, UCBA, PMS, LSR, LPuS, VHpA, ASAP. DOK ha espresso un parere sull'avamprogetto e ha presentato un suo progetto di legge.

¹ Cfr. Rapporto "Parità di trattamento dei disabili - Valutazione della consultazione svoltasi nell'autunno 1999" del 28 gennaio 2000; il rapporto può essere consultato nel sito Internet dell'Ufficio federale di giustizia: www.bj.admin.ch

² Cfr. Allegato 1

Risultati della consultazione

1. Principio di una legge e concezione generale del progetto

La maggioranza dei Cantoni, partiti e organizzazioni consultati hanno accolto favorevolmente l'avamprogetto, sia per quanto riguarda il principio stesso di una legge, sia il suo orientamento generale o il suo scopo. Anche l'esecuzione rapida del mandato costituzionale ha raccolto consensi. Il sostegno accordato all'avamprogetto è motivato in maniere diverse: per tre Cantoni (GE, NW, VS), otto organizzazioni specifiche (AIEH, ASRIM, CERÉ, DOK, FSS, HVS, SB, SHS), e altre due organizzazioni interessate (ASOI, KVEB) l'avamprogetto riflette una necessità; due Cantoni (AG, OW) e un partito (PLR) sostengono il progetto nella misura in cui costituisce un controprogetto all'iniziativa popolare « *Parità di diritti per i disabili* ».

Fra coloro che non approvano l'avamprogetto vi sono tre Cantoni (AI, SH, SG) che respingono totalmente il progetto nella sua forma attuale. Il progetto è respinto anche da due partiti (PCS, PdL), cinque organizzazioni specifiche (ASIMC, BEKO, FAM, FSIH, PMS) e altre cinque organizzazioni interessate (VBH, ATE, Pro Senec, CAB, RS), che gli preferiscono il progetto DOK³.

2. Scopo (art. 1)

Due Cantoni (AG, GE), un'associazione economica mantello (FSE-1), due organizzazioni specifiche (ASI-1, ASI-2) e tre organizzazioni interessate (UTP, SBS-2, VSS) approvano espressamente lo scopo dell'avamprogetto e la sua formulazione. Il TFA, la commissione REKO/UVEK, Pro Senec e SSE chiedono che lo scopo sia definito in modo più preciso. Alcune organizzazioni specifiche (ASPr, ASRIM, FAM, FSS, SHS, UCBA), quattro organizzazioni interessate (CAB, RS, VBH, ASOI) auspicano invece una formulazione più estesa. Quanto all'enumerazione dei settori enunciati, il PS, l'USS e tre organizzazioni specifiche (AIEH, CERÉ, DOK) la considerano incompleta e persino pericolosa; l'ASI-2 propone di attribuire alla lista un carattere esemplificativo, mentre l'UPS-2 propone di eliminarla.

Il fatto che taluni settori, come l'insegnamento, la formazione, l'attività professionale o domestica, la partecipazione alla vita pubblica e culturale o i compiti educativi non siano trattati nell'avamprogetto è deplorato in particolare da due Cantoni (BL, GR), due partiti (PS, PdL), una commissione (CSE), quattro organizzazioni specifiche (ASKIO, ASPr, ASRIM, SHS) e un'altra organizzazione interessata (ASOI).

3. Definizione di disabile (art. 2)

Due Cantoni (GE, SO), un'associazione economica mantello (FSE-1), tre organizzazioni specifiche (AIEH, CERÉ, DOK) e un'altra organizzazione interessata (HEV) ap-

³ L'Associazione iniziativa popolare « Parità di diritti per i disabili » e la Conferenza delle organizzazioni mantello dell'aiuto privato ai disabili hanno elaborato congiuntamente, in occasione della procedura di consultazione sull'avamprogetto, il loro progetto di legge sulla parità dei disabili (progetto DOK)

provano espressamente il principio di una definizione o la formulazione proposta. Per varie cerchie consultate (SZ, CP, GA, USAM, UPSA), tale definizione è troppo ampia e può rendere difficili la sua interpretazione e la sua applicazione. Molte cerchie consultate criticano, su alcuni punti, la terminologia impiegata e formulano proposte concrete.

La CTP rileva che la definizione proposta non permette di definire con precisione i titolari di diritti soggettivi e che ciò possa comportare delle disparità. Il PPD ritiene inopportuno formulare la definizione come un'enumerazione dei diversi tipi di disabilità (fisiche, psichiche, mentali); parimenti, tre organizzazioni specifiche (AIEH, CERRE, DOK) come anche BL e la CSE deplorano questa lista, sia perché dà un'impressione di esaustività, sia perché è troppo orientata su un modello tradizionale di ripartizione dei compiti tra uomo e donna. Tre Cantoni (AG, GR, VD) e la FSS constatano che l'avamprogetto non menziona minimamente le deficienze sensoriali e quelle legate al linguaggio. Alcune cerchie (segnatamente AIEH, CERRE, DOK) propongono una clausola che preveda in linea generale la partecipazione alla vita nella società.

4. Campo d'applicazione (art. 3)

Cinque organizzazioni specifiche (ASKIO, ASPr, ASRIM, HVS, SHS) e la COAI approvano espressamente il campo d'applicazione proposto. Due Cantoni (GE, VS), due partiti (PS, PdL), tre organizzazioni specifiche (AIEH, CERRE, DOK) e l'USS ritengono questo campo d'applicazione troppo limitato; per l'UTP, la SBS-2 e la VSS è invece troppo ampio e per l'UPS-2 non è sufficientemente preciso e deve tener maggiormente conto del principio di proporzionalità. Il TFA chiede un riesame del campo d'applicazione che tenga maggiormente conto dello scopo del progetto di legge. Il Canton GE e quattro organizzazioni (AIEH, CERRE, DOK, Pro Senec) deplorano che i settori dell'impiego e dell'insegnamento siano esclusi dal campo d'applicazione. Il Canton BL, il PS e la SFBB chiedono che il campo d'applicazione sia esteso agli edifici in cui si trovano posti di lavoro.

Due Cantoni (BE, ZG) e la SB approvano espressamente l'applicazione del progetto di legge a costruzioni e impianti. I Cantoni di AI e BS, la DTAP, il PLR e l'UPS-2 hanno espresso i loro dubbi in merito alla costituzionalità di una norma federale in questo settore sia per quanto riguarda la ripartizione costituzionale dei compiti tra la Confederazione e i Cantoni, sia a causa degli effetti diretti desunti dall'articolo 8 capoverso 4 Cost. per quanto concerne le relazioni tra i singoli (Drittwirkung). Per numerose cerchie consultate la nozione di «*rinnovo importante*» è troppo vaga e conduce sia a un'insicurezza giuridica (SZ; PPD; ASFS, FRI, UPS-1), sia a difficoltà pratiche (SZ; ASKIO, ASOI, ASRIM, SHS). Tale nozione dev'essere definita in modo chiaro in una legge in senso formale (FRS, UPSA, USAM, UPS-2). Il PPD e il PLR propongono di definire l'importanza in funzione del costo del rinnovo, rispettivamente del valore venale della costruzione o dell'impianto. Le organizzazioni specifiche (AIEH, ASKIO, ASPr, ASRIM, CERRE, DOK, SHS), ASOI e Pro Senec, dal canto loro, ritengono il campo d'applicazione troppo limitato e vorrebbero estenderlo a tutte le costruzioni e installazioni accessibili al pubblico; alcune cerchie chiedono anche l'introduzione di un termine massimo d'adeguamento (AIEH, CERRE, DOK, Pro Senec). Infine, il Canton TI propone di introdurre nel progetto di legge delle misure d'incitamento.

L'applicazione del progetto di legge alle infrastrutture accessibili agli utenti dei trasporti pubblici è approvata espressamente da quattro organizzazioni specifiche (AIEH, CERRE, DOK, HVS) e da Pro Senec. I Cantoni di GL e SH ritengono invece che tali misure siano troppo rigide; il Canton GR e altre tre organizzazioni interessate (UTP, SBS-2, VSS), chiedono l'introduzione nel progetto di legge di particolari misure per treni a cremagliera, funicolari, telecabine e impianti di risalita. L'AISA e l'USAM auspicano che i taxi e i torpedoni turistici siano esclusi dal campo d'applicazione. Queste ultime criticano l'assenza di « *dies a quo* », secondo quanto prevedono le lettere a e c.

Fatta eccezione per il Canton ZG, che approva espressamente l'applicazione del progetto di legge alle case plurifamigliari con più di otto appartamenti, questo limite di otto appartamenti suscita molte critiche. Il Canton BS trova che sia ingiustificato; tre Cantoni (BE, NW, SO), sei organizzazioni specifiche (AIEH, ASRIM, CERRE, DOK, SFBB, SHS), Pro Senec, ASOI, SUVA e USS lo considerano troppo elevato. Al contrario, il Canton GR, tre associazioni economiche mantello (FRSP, UPS-2, USAM) e l'HEV lo considerano troppo basso. Il PLR propone di escludere le case plurifamigliari dal campo d'applicazione della legge.

L'applicazione del progetto di legge alle prestazioni destinate al pubblico è respinta da PLR, UDC e da GA. La relazione tra questa disposizione e quelle delle lettere a e b dello stesso articolo dev'essere approfondita (AG, JU ; AISA, FRS, USAM).

Per quanto attiene ai limiti quantitativi che sottraggono al campo d'applicazione della legge taluni oggetti (meno di 50 posti o di 100 m² di superficie), i Cantoni di BE, BL, SZ, e VD come anche tre organizzazioni specifiche (ASKIO, ASRIM, SHS) e un'altra organizzazione (ASOI) ne propongono la soppressione. Le critiche riguardano soprattutto il carattere inadeguato e sproporzionato delle cifre proposte (BE, BL, NW, VS; AIEH, ASKIO, ASOI, ASPr, ASRIM, CERRE, CSC, DOK, FRAVS/AI, FSS, HEV, MS, Pro Senec, SHS), e il fatto che tali restrizioni rappresentano un passo indietro rispetto alle legislazioni cantonali in materia di costruzione (ASOI, ASPr, ASRIM, SFBB, SHS). Le diverse cerchie propongono sia di alzare i limiti quantitativi, sia di introdurre una clausola generale che imponga il rispetto del principio di proporzionalità. L'esclusione delle prestazioni delle telecomunicazioni dal campo d'applicazione non è stata approvata da nessuno dei Cantoni o cerchie consultati.

5. Principio di proporzionalità

Il rispetto del principio di proporzionalità deve servire da linea direttiva per il progetto. Le misure proposte nel progetto di legge devono essere finanziariamente sostenibili e tecnicamente realizzabili. La grande maggioranza delle cerchie consultate riconosce la necessità di rispettare il principio di proporzionalità. Tuttavia, sei organizzazioni (ASKIO, ASOI, ASP-2, ASRIM, SB, SHS) ritengono che l'interesse alla realizzazione del diritto fondamentale all'uguaglianza del disabile debba prevalere sulle considerazioni legate ai costi.

6. Problema dei diritti soggettivi : variante 1 (senza l'art. 5a) e variante 2 (con l'art. 5a)

Ventun Cantoni, quattro partiti (PCS, PLS, PLR, UDC), quattro associazioni economiche mantello (CP, FRSP, UPS-2, USAM), altre nove organizzazioni interessate (ACS-1, FRI, GA, LITRA, SSE, UPS-1, UPSA, UTP, UVS), due conferenze cantonali (CTP, DTAP), il CEPF, La Posta, FO, FRS, HEV, la Coop, SBS-2 e VSS rifiutano i diritti soggettivi. Alcune cerchie vi si oppongono non nel principio ma perché vi sono problemi difficili da risolvere, tenuto conto del modo in cui l'avamprogetto istituisce tali diritti (ad es., BE e SO). Sono invece favorevoli quattro Cantoni (BL, FR, TI, VS), due partiti (PPD, PS), una commissione (EKF), tre associazioni economiche mantello (CSC, FSE-1, USS), 16 organizzazioni specifiche (AIEH, ASI-1, ASP-2, ASPAS, ASPr, ASRIM, CERRE, COAI, DOK, FAM, FSS, HVS, SB, SFBB, SHS, MS) e altre dieci organizzazioni interessate (CAB, FEPS, RS, VBH, FRAVS/AI, Pro Juventute, Pro Senec, ASOI, ASE, ATE). Complessivamente, la concessione di diritti soggettivi ai disabili è stata respinta con 48 pareri contro 36.

Gli oppositori sostengono principalmente che i diritti soggettivi sono troppo vincolanti, che porranno problemi d'esecuzione e che comporteranno un sovraccarico di lavoro per i tribunali. Due Cantoni (GR, SH) e alcune cerchie consultate temono che l'avamprogetto conferisca uno statuto speciale ai disabili e, per taluni Cantoni, (AR, NE) dei diritti sproporzionati, creando in tal modo una disparità di trattamento. I diritti soggettivi, inoltre, ledono la libertà contrattuale (UPS-2), la garanzia della proprietà e la libertà economica (HEV). Quanto alle conseguenze finanziarie della concessione di tali diritti, quattro Cantoni (AG, AR, SZ, TG), l'UDC, l'USAM e un'altra organizzazione interessata (ACS-1) temono che siano importanti. I Cantoni di AG e NE auspicherebbero un riesame di tali diritti se le conseguenze economiche fossero note.

L'argomento principale dei difensori dei diritti soggettivi (EKF; AIEH, ASRIM, CERRE, DOK, SB, SHS, ASOI) è quello dell'inutilità del progetto di legge se esso descrive la disparità senza fornire i mezzi per difenderle.

I Cantoni di BE e SO in particolare privilegiano un rafforzamento del diritto di ricorso delle organizzazioni. Tre organizzazioni specifiche (AIEH, CERRE, DOK) e il PLR hanno proposto la creazione di una procedura d'arbitrato o di un posto di ombudsman. A livello di diritto procedurale, il PPD propone un alleviamento dell'onere della prova come previsto dall'articolo 6 della LPar. Infine, l'AIEH, l'ASI-2, CERRE, DOK chiedono che anche le omissioni possano essere oggetto di ricorso.

7. Provvedimenti nel settore del personale federale (art. 6)

Sette Cantoni (GE, NW, SO, SZ, VD, VS, ZG), tre partiti (PPD, PS, UDC), due commissioni (CSE, EKF), due associazioni economiche mantello (FSE-1, USAM), sette organizzazioni specifiche (ASI-1, ASKIO, ASP-2, ASPr, ASRIM, COAI, SHS) e altre quattro organizzazioni interessate (ACS-1, Pro Senec, SSE, ASOI) approvano espressamente i provvedimenti concernenti il personale della Confederazione.

Per la maggior parte delle cerchie interessate che hanno preso posizione su questo punto, la disposizione dev'essere riformulata: in particolare per i Cantoni di GR e VS, una commissione (CSE), un'associazione economica mantello (CSC), otto organizzazioni specifiche (AIEH, ASKIO, ASPr, ASRIM, BEKO, CERRE, DOK, SHS) e un'altra

organizzazione (ASOI), l'articolo 6 è troppo limitato e dev'essere esteso a tutto il settore pubblico e privato. Per quanto concerne quest'ultimo, devono essere previste misure d'incitamento.

Due partiti (PLS, PLR), tre associazioni economiche mantello (CP, FRSP, UPS-2) e la SSE, per contro, respingono il sistema dell'articolo 6.

Infine, il criterio della «*parità di qualifica*» è criticato; il PS, sette organizzazioni specifiche (AIEH, ASRIM, BEKO, CERE, DOK, FAM, SHS) e altre quattro organizzazioni interessate (CAB, VBH, RS, ASOI) gli preferiscono quello di «*sufficienti qualifiche*».

8. Problema dei diritti soggettivi in relazione con la disposizione sui provvedimenti nel settore del personale federale – variante 1 (senza art. 6a) e variante 2 (con art. 6a)

Otto Cantoni (GL, GR, JU, OW, SO, TG, UR, ZH), tre partiti (PLS, PLR, UDC), una commissione (REKO/UVEK), tre associazioni economiche mantello (CP, UPS-2, USAM), La Posta e altre tre organizzazioni interessate (GA, SSE, UPS-1) respingono la soluzione proposta del ricorso volto a garantire l'assunzione dei disabili da parte della Confederazione. La possibilità del ricorso è invece approvata da quattro Cantoni (GE, LU, NW, VD), tre partiti (PCS, PPD, PS), una commissione (EKF), tre associazioni economiche mantello (CSC, FSE-1, USS), 15 organizzazioni specifiche (AIEH, ASI-1, ASP-2, ASPAS, ASPr, ASRIM, BEKO, CERE, DOK, FAM, FSS, HVS, SB, SHS, MS) e altre otto organizzazioni interessate (FRAVS/AI, Pro Senec, VBH, CAB, FEPS, RS, ASE, ASOI). Il rapporto è di 34 favorevoli e 19 contrari.

Gli oppositori ritengono che i rimedi giuridici siano troppo vincolanti (segnatamente JU, SO; PLR), che comporteranno un sovraccarico di lavoro per i tribunali (GA e SSE) e disparità di trattamento (PLR).

L'argomento principale dei difensori è identico a quello sviluppato a proposito dell'introduzione di diritti soggettivi in generale (cfr. n. 6, ad art. 5a).

9. Diritto di ricorso delle organizzazioni (art. 8)

Sei Cantoni (BE, GE, LU, NW, SO, TG), il PS, una commissione (REKO/UVEK), quattro associazioni economiche mantello (CSC, FRSP, FSE-1, USS), dieci organizzazioni specifiche (AIEH, ASPAS, ASPr, ASRIM, CERE, DOK, HVS, SFBB, SHS, MS) e altre due organizzazioni interessate (Pro Senec, ASOI) approvano espressamente il riconoscimento di un diritto di ricorso alle organizzazioni. Due conferenze cantonali (CTP, DTAP) rilevano il vantaggio di questo strumento rispetto a quello dei diritti soggettivi. Un Cantone (AG, tenuto conto del campo d'applicazione dell'avamprogetto e delle condizioni richieste), il PLR, l'UDC, tre associazioni economiche mantello (CP, UPS-2, USAM) e altre quattro organizzazioni interessate (LITRA, SSE, UPSA, FRS) si oppongono a tale diritto di ricorso. Gli oppositori ritengono che la realizzazione di vari progetti sarà rallentata (AG, PLR, USAM) e che tale diritto comporterà un sovraccarico di lavoro per i tribunali (SSE, USAM). Il PLR e LITRA propongono di sostituire il diritto di ricorso mediante un diritto di essere sentito; al contrario, i Cantoni di SO e BE chiedono il rafforzamento del diritto di ricorso delle organizzazio-

ni, affinché possa servire da alternativa ai diritti soggettivi dell'articolo 5a. A livello procedurale, due organizzazioni specifiche (FAM, UCBA) e altre tre organizzazioni (CAB, RS, VBH) propongono un'alleviamento dell'onere della prova a favore del disabile. La verosimiglianza dello svantaggio dev'essere sufficiente.

Cinque organizzazioni specifiche (AIEH, CERE, DOK, FAM, SB) e altre quattro organizzazioni interessate (CAB, RS, VBH, Pro Senec) disapprovano la competenza conferita al Consiglio federale di designare le organizzazioni legittimate a ricorrere o la condizione che prevede cinque anni d'attività; questo termine va ridotto. Molte cerchie chiedono che la disposizione sia riesaminata al fine di renderla più praticabile o di estenderne il campo d'applicazione. Molte cerchie consultate propongono che detto diritto di ricorso sia iscritto nelle procedure cantonali.

10. Contributi finanziari per la promozione di programmi (art. 9, cpv. 3)

Numerose cerchie hanno sia espresso critiche sull'assenza di coordinamento o di distinzioni chiare tra questa disposizione e gli articoli 73 e 74 LAI, sia attirato l'attenzione sulla necessità di coordinare le diverse misure (AR, BL, BS, FR, LU, NE, OW, TG, VD, VS, PPD, PLR, UVS).

11. Disposizioni speciali concernenti i Cantoni (art. 11)

Questa disposizione ha suscitato molte critiche: vari Cantoni (AG, BE, BL, BS, GL, NE, OW, SZ, ZG) hanno criticato l'intervento del progetto di legge nel loro ambito di competenza; altre cerchie, invece, ritengono che la Confederazione sia troppo prudente e che sia ponga limiti eccessivi.

Il progetto deve puntare sul principio della scolarizzazione integrata (PPD ; ASI-2, PMS, Pro Juventute) e ciò sin dall'asilo (GR, KVEB) o garantire il libero accesso all'istruzione scolastica nelle classi ordinarie (AIEH, CERE, DOK). Tre organizzazioni specifiche (ASPr, FAM, UCBA) e altre tre organizzazioni interessate (CAB, RS, VBH) chiedono che il progetto obblighi i Cantoni a creare, sia dal punto di vista del personale che dell'organizzazione, le condizioni che permettano l'insegnamento nelle classi ordinarie. Secondo il Canton TI e quattro organizzazioni specifiche (AIEH, BEKO, CERE, DOK), KVEB e Pro Senec, il progetto deve fissare unicamente i principi della scolarizzazione integrata e lasciarne l'esecuzione ai Cantoni. Occorre trovare anche delle modalità di coordinamento e delle delimitazioni con l'articolo 19 LAI (AR, BS, FR, NW, TG, UR; PPD; COAI). La scelta di prendere in considerazione soltanto due tipi di disabilità (sordità e cecità) o un solo metodo di comunicazione per le persone deboli d'udito (linguaggio gestuale) è criticata da molte cerchie consultate.

12. Modifica del diritto vigente (art. 12)

Le risposte pervenute concernono principalmente le modifiche proposte in materia di imposta federale diretta e di armonizzazione delle imposte dirette (soppressione della franchigia nella deduzione delle spese legate all'invalidità o introduzione di una nuova deduzione sociale per compiti d'assistenza). Per i Cantoni di GR, AG, LU, NW,

UR, SZ, ZG e ZH come anche per il PPD, la FRSP e il CP, le modifiche proposte non sono auspicabili sia perché complicano ulteriormente il sistema fiscale per i singoli e le amministrazioni fiscali, sia perché comporteranno nuove disparità, sia perché sono contrarie al sistema della LIFD, che si fonda sul principio della capacità economica dei contribuenti e su quello delle spese effettivamente consentite (e non un mancato guadagno). Secondo i Cantoni di AG, GE e NE, la norma riguardante la soppressione della franchigia non è sufficientemente mirata, nella misura in cui andrebbe a beneficio di altri che non sono i disabili. I Cantoni di NW e VD rivendicano un sistema di deduzione digressivo, mentre i Cantoni di BS e LU lo respingono espressamente. In caso di modifica della LAID, dev'essere accordato ai Cantoni un termine d'adeguamento affinché possano modificare le loro leggi in materia d'imposizione fiscale (GR, ZH). L'assenza di descrizione delle conseguenze finanziarie è stata sollevata anche dai Cantoni di TG, ZG, dall'USAM e dall'UPS-2.

13. Termini d'adeguamento in materia di trasporti pubblici

I termini d'adeguamento proposti sono espressamente approvati da AIEH, CERE, CP, DOK, Pro Senec e SFBB. Per molti Cantoni (AR, BE, BL, BS, FR, GE, GR, SH, SZ, UR, VD, ZH), il PLR, l'UVS e la SSE, i termini sono invece troppo corti e gli adeguamenti potranno essere effettuati soltanto a costi sproporzionati. Le proposte di modifica vertono principalmente sul prolungamento e sulla flessibilità dei termini, nonché sulla soppressione dell'obbligo di adeguamento per quanto concerne le costruzioni legate allo sfruttamento dei trasporti pubblici (BL, BE, GR, OW, UR, VD, ZG, ZH; ASAI, CTP, SUVA, UPS-2) e sull'introduzione di una distinzione tra i diversi tipi di veicoli (FR; FRAVS/AI). Infine, il Canton SH, la CTP, l'UDC (per quanto concerne i veicoli) propongono che il progetto non fissi nessun termine d'adeguamento ma preveda un regime paragonabile a quello fissato per le costruzioni in generale (sistemazione conforme ai bisogni dei disabili per costruzioni nuove o rinnovi di una certa portata).

Hanno rinunciato a esprimersi:

KKA, PREKO, ZV.

Altri pareri

Hanno presentato il loro parere anche i seguenti organismi e organizzazioni regionali e locali:

- Altair
- Association suisse des invalides-section Berne+Bienne-Seeland
- Associazione svizzera degli invalidi- Sezione Ticino
- Associazione Alice
- Behindertenkonferenz Kanton Zürich
- Blinden-Fürsorge Innerschweiz

- Federazione ticinese per l'intergrazione degli handicappati
- Fondazione ares
- Frauenzentrale Graubünden
- Gruppo Paraplegici Ticino Bellinzona
- Gruppo sportivo invalidi del Bellinzone
- Gruppo sportivo invalidi del Mendrisiotto
- Gruppo sportivo invalidi tre valli
- Mouvement de la Condition paternelle
- Ostschweizerischer Blindenfürsorgeverein
- Società epilettici della Svizzera italiana
- Sonderschulen Hohenrain - Audiopädagogischer Dienst/Kanton Luzern
- Sonnenberg Beratung und Schule für sehgeschädigte Kinder und Jugendliche
- Sport Invalidi Lugano
- Stiftung für hörgeschädigte Kinder Meggen und Uster
- Zentrum für Selbstbestimmtes Leben

Legge federale

su provvedimenti per eliminare svantaggi esistenti nei confronti dei disabili

(Legge sui disabili, LDis)

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 8 capoverso 4, 19, 62 capoverso 2, 87, 92 capoverso 1, e 112 capoverso 6 della Costituzione federale,

visto il messaggio del Consiglio federale del ...⁴,

decreta:

Sezione 1 Disposizioni generali

Art. 1 Scopo

La presente legge ha lo scopo di favorire l'integrazione dei disabili nella società. Crea condizioni generali idonee affinché i disabili possano, in modo autonomo, stabilire contatti sociali, seguire una formazione ed esercitare un'attività lucrativa.

Art. 2 Definizione

Ai sensi della presente legge per *disabile* si intende una persona affetta da una deficienza fisica, mentale o psichica persistente che le impedisce di compiere le attività della vita quotidiana, di intrattenere contatti sociali, di spostarsi, di seguire una formazione, di perfezionarsi o di esercitare un'attività lucrativa o che le rende più difficile l'esercizio di dette attività.

Art. 3 Campo d'applicazione

¹La presente legge si applica:

- a. agli edifici e impianti accessibili al pubblico per i quali l'autorizzazione di costruzione è accordata dopo l'entrata in vigore della presente legge o che sono oggetto di un rinnovo importante dopo l'entrata in vigore della presente legge;
- b. alle infrastrutture (edifici, impianti e veicoli per i passeggeri) accessibili al pubblico che appartengono ai trasporti pubblici di cui alla legge federale del 20 dicembre 1957⁵ sulle ferrovie, alla legge federale del 18 giugno 1993⁶ sul trasporto viaggiatori, alla legge federale del 29 marzo 1950⁷ sulle imprese filoviarie e alla legge federale del 3 ottobre 1975⁸ sulla navigazione interna;

⁴ FF 2000

⁵ RS 742.101

- d. alle case con più di otto appartamenti per le quali l'autorizzazione di costruzione è accordata dopo l'entrata in vigore della presente legge o che sono oggetto di un rinnovo importante dopo l'entrata in vigore della presente legge;
- e. alle prestazioni accessibili al pubblico offerte da privati, da collettività pubbliche o da imprese alle quali dette collettività hanno rilasciato una concessione.

²La presente legge non si applica:

- a. agli edifici e impianti, con 50 posti al massimo, che servono principalmente per manifestazioni politiche, culturali o sportive;
- b. agli edifici e impianti delle imprese private di servizi, la cui superficie destinata al pubblico copre meno di 100 m²;
- c. alle prestazioni delle telecomunicazioni.

Sezione 2 Eliminazione degli svantaggi

Art. 4 Provvedimenti della Confederazione e dei Cantoni

¹ La Confederazione e i Cantoni prendono i provvedimenti necessari alla prevenzione, soppressione o compensazione degli svantaggi; tengono conto delle necessità specifiche delle donne disabili.

² Vi è svantaggio quando i disabili, nei confronti dei non-disabili, sono trattati diversamente di diritto o di fatto e, senza giustificazione oggettiva, ne subiscono un pregiudizio oppure quando manca una diversità di trattamento necessaria a ristabilire una parità di fatto fra i disabili e i non-disabili.

³ I provvedimenti adeguati che mirano a compensare gli svantaggi dei disabili non sono contrari all'articolo 8 capoverso 1 della Costituzione.

Art. 5 Svantaggi nell'accesso agli edifici e impianti, alle prestazioni o alle case

¹ Costituisce uno svantaggio il fatto che i disabili, a causa di barriere architettoniche, non possano accedere a edifici e impianti, a infrastrutture dei trasporti pubblici o a case, o che vi possano accedere soltanto difficilmente o con l'aiuto di terzi.

² Costituisce parimenti uno svantaggio il fatto che i disabili non possano, entro i limiti di un uso conforme allo scopo della prestazioni in questione, accedere a prestazioni di collettività pubbliche o a quelle di imprese alle quali tali collettività hanno rilasciato una concessione, oppure che vi possano accedere soltanto difficilmente o con l'aiuto di terzi.

³ I privati che forniscono prestazioni al pubblico non devono discriminare un disabile a causa della sua deficienza.

⁶ RS 744.10

⁷ RS 744.21

⁸ RS 747.21

Variante 1: senza l'art. 5a (diritti soggettivi)

Variante 2: con l'art. 5a (diritti soggettivi)

Art. 5a Diritti soggettivi

¹ Chi non può accedere a edifici e impianti, a infrastrutture dei trasporti pubblici o a case, può chiedere al tribunale o all'autorità amministrativa di ordinare al proprietario la soppressione dello svantaggio.

² Chi non può accedere a una prestazione, può chiedere al tribunale o all'autorità amministrativa di ordinare:

- a. la soppressione dello svantaggio, se la prestazione è fornita da una collettività pubblica,
o
- b. il versamento di un'indennità, se la prestazione è fornita da un privato.

³ Vi è diritto soggettivo soltanto se il vantaggio che il disabile conseguirebbe dall'esercizio di tale diritto non è palesemente sproporzionato rispetto:

- a. ai costi necessari per la soppressione dello svantaggio;
- b. agli interessi della protezione dei monumenti e della protezione della natura e del paesaggio, o
- c. agli interessi della sicurezza del traffico e dell'esercizio.

⁴ Se al disabile è negata, in virtù del capoverso 3, l'esistenza di un diritto soggettivo, la collettività pubblica in causa deve proporre una soluzione alternativa adeguata.

Disposizione transitoria concernente l'articolo 5a

Le pretese ai sensi dell'articolo 5a capoverso 2 lettera b nei confronti di privati possono essere rivendicate soltanto dopo che siano trascorsi almeno tre anni dall'entrata in vigore della presente legge.

Sezione 3 Disposizioni speciali concernenti la Confederazione

Art. 6 Provvedimenti nel settore del personale

¹ Al momento di assumere personale, la Confederazione accorda, a parità di qualifica dei candidati, la priorità ai disabili fino a quando il numero degli impiegati disabili sia in un rapporto adeguato con quello degli impiegati non-disabili; considera anche i disabili gravi.

² Garantisce l'uguaglianza di trattamento fra impiegati disabili e impiegati non-disabili, in particolare per quanto concerne le condizioni di lavoro, l'attribuzione del lavoro, l'aggiornamento e il perfezionamento professionali e la promozione. Procedo alla necessaria sistemazione del posto di lavoro.

³ Le presenti disposizioni si applicano ai datori di lavoro giusta l'articolo 3 della legge federale del 24 marzo 2000⁹ sul personale della Confederazione.

Variante 1: senza l'art. 6a (Rimedi giuridici in materia di rapporti di lavoro di diritto pubblico)

<i>Variante 2 : con l'art. 6a (Rimedi giuridici in materia di rapporti di lavoro di diritto pubblico)</i>

Art. 6a Rimedi giuridici in materia di rapporti di lavoro di diritto pubblico

¹ *I disabili che si candidano per un posto presso la Confederazione e che si vedono respingere la candidatura, possono presentare ricorso per violazione dell'articolo 6 capoverso 1, conformemente alle disposizioni generali sulla procedura federale.*

² *Gli impiegati disabili della Confederazione che fanno valere una disparità di trattamento nei confronti di impiegati non-disabili, possono presentare ricorso conformemente agli articoli 34 a 36 della legge federale del del 24 marzo 2000¹⁰ sul personale della Confederazione.*

Modifica del diritto vigente risultante dalla variante 2

Legge federale del 16 dicembre 1943¹¹ sull'organizzazione giudiziaria

Art. 100 cpv. 2 lett. d (nuova)

² *Il capoverso 1 non si applica:*

d. alle decisioni concernenti la parità fra disabili e non-disabili nell'ambito dei rapporti di lavoro del personale federale.

Art. 7 Prescrizioni sulle norme tecniche

¹ Al fine di assicurare ai disabili una rete di trasporti pubblici adeguata alle loro necessità, il Consiglio federale può emanare, all'intenzione delle imprese che beneficiano di una concessione federale, prescrizioni relative:

- a. alle esigenze in materia di sistemazione delle stazioni e delle fermate;
- b. alla sistemazione dei veicoli;
- c. ai sistemi d'informazione installati nei veicoli, nelle stazioni e alle fermate.

² Il Consiglio federale emana prescrizioni sui provvedimenti da prendere in favore dei disabili negli edifici e impianti che la Confederazione fa costruire o sussidia.

³ Prima di elaborare le norme tecniche, sente le organizzazioni di aiuto ai disabili.

⁴ Le presenti disposizioni si applicano agli organi della Confederazione e alle imprese che beneficiano di una concessione federale; vanno periodicamente adeguate alle esigenze tecniche

⁹ RS ; FF 2000 1985

¹⁰ RS ; FF 2000 1985

¹¹ RS 173.110

più recenti. Le prescrizioni possono essere differenti a seconda che concernano edifici, impianti e veicoli per i passeggeri, già in servizio o nuovi.

Art. 8 Diritto di ricorso delle organizzazioni

¹ Le organizzazioni d'aiuto ai disabili sono legittimate a ricorrere per far sopprimere uno svantaggio purché siano state fondate almeno 5 anni prima della presentazione del ricorso. Il Consiglio federale designa le organizzazioni legittimate a ricorrere.

² Possono ricorrere soltanto contro le decisioni di autorità federali che rilasciano concessioni in virtù:

- a. dell'articolo 5 della legge del 20 dicembre 1957¹² sulle ferrovie;
- b. dell'articolo 4 della legge del 18 giugno 1993¹³ sul trasporto viaggiatori;
- c. dell'articolo 4 della legge del 29 marzo 1950¹⁴ sulle imprese filoviarie;
- d. dell'articolo 10 della legge del 21 giugno 1991¹⁵ sulla radiotelevisione.

³ L'autorità federale comunica la sua decisione alle organizzazioni mediante notifica scritta o pubblicazione nel Foglio federale. L'organizzazione che non ha interposto ricorso può intervenire come Parte nell'ulteriore fase procedurale soltanto se la decisione è modificata a scapito dei disabili.

⁴ Se una procedura d'opposizione è avviata prima della decisione, l'organizzazione è legittimata al ricorso soltanto se ha partecipato alla procedura d'opposizione in qualità di Parte.

Art. 9 Programmi volti all'integrazione dei disabili

¹ La Confederazione può attuare programmi volti a migliorare l'integrazione dei disabili nella società.

² Tali programmi vertono segnatamente su:

- a. la formazione;
- b. l'attività professionale;
- c. l'alloggio;
- d. il trasporto di passeggeri;
- f. la cultura;
- g. lo sport.

³ La Confederazione può partecipare all'attuazione di tali programmi, segnatamente con contributi finanziari alle organizzazioni pubbliche o private che li sviluppano.

Art. 10 Informazione e consulenza

¹ La Confederazione attua campagne d'informazione volte a sensibilizzare la popolazione agli svantaggi e ai problemi d'integrazione che concernono i disabili.

² Funge da consulente per autorità e privati e pubblica raccomandazioni.

¹² RS 742.101

¹³ RS 744.10

¹⁴ RS 744.21

¹⁵ RS 784.40

³ Valuta l'impatto sull'integrazione dei disabili dei provvedimenti presi dallo Stato.

Sezione 4 Disposizioni speciali concernenti i Cantoni

Art. 11

¹ L'insegnamento del linguaggio gestuale è dispensato ai bambini e gli adolescenti audiolesi nell'ambito dell'istruzione scolastica di base. I loro familiari stretti possono frequentare tale insegnamento.

² L'insegnamento della scrittura braille è dispensato ai bambini e gli adolescenti non-vedenti nell'ambito dell'istruzione scolastica di base.

Sezione 5 Disposizioni finali

Art. 12 Modifica del diritto vigente

Il diritto vigente è modificato conformemente all'allegato.

Art. 13 Termini d'adeguamento in materia di trasporti pubblici

¹ Gli edifici, gli impianti e i veicoli per i passeggeri dei trasporti pubblici che sono già in servizio devono essere adattati alle necessità dei disabili entro dieci anni dall'entrata in vigore delle prescrizioni di cui all'articolo 7 capoverso 1.

² I servizi complementari forniti nelle stazioni e alle fermate (sistemi d'informazione, biglietterie, servizi igienici, servizi di ristorazione ecc.) devono essere adattati alle necessità dei disabili entro 3 anni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 14 Entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Allegato (art. 12)

Modifica del diritto vigente

Le seguenti leggi sono modificate come segue:

1. Legge federale del 14 dicembre 1990¹⁶ sull'imposta federale diretta

Art. 33 cpv. 1 lett. h

¹ Sono dedotti dai proventi:

- h. le spese per malattia, infortunio o invalidità del contribuente o delle persone al cui sostentamento egli provvede, quando tali spese sono sopportate dal contribuente medesimo e superano il 5 per cento dei proventi imponibili, dopo le deduzioni di cui agli articoli 26 a 33; se le spese di cui sopra superano il 10 per cento dei proventi di cui sopra, dette spese sono interamente deducibili;

Art. 35 cpv. 1 lett. b

¹ Sono dedotti dal reddito netto:

- b. per ogni persona totalmente o parzialmente incapace d'esercitare attività lucrativa, al cui sostentamento il contribuente provvede, sempre che l'aiuto uguagli almeno l'importo della deduzione, o per ogni persona per la quale il contribuente beneficia di un accredito per compiti assistenziali ai sensi dell'articolo 29^{septies} (accrediti per compiti assistenziali) della legge federale del 20 dicembre 1946¹⁷ su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, 5100 franchi; questa deduzione non è ammessa per il coniuge e per i figli per i quali è già accordata la deduzione giusta la lettera a. I coniugi il cui reddito è imponibile in modo cumulato conformemente all'articolo 9 possono far valere una sola deduzione di sostentamento o per compiti assistenziali.

Art. 213 cpv. 1 lett. b

¹ Sono dedotti dal reddito netto:

- b. per ogni persona totalmente o parzialmente incapace d'esercitare attività lucrativa, al cui sostentamento il contribuente provvede, sempre che l'aiuto uguagli almeno l'importo della deduzione, o per ogni persona per la quale il contribuente beneficia di un accredito per compiti assistenziali ai sensi dell'articolo 29^{septies} (accrediti per compiti assistenziali) della legge federale del 20 dicembre 1946¹⁸ su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, 5600 franchi; questa deduzione non è ammessa per il coniuge e per i figli per i quali è già accordata la deduzione giusta la lettera a. I coniugi il cui reddito è imponibile in modo

¹⁶ RS 642.11

¹⁷ RS 831.10

¹⁸ RS 831.10

cumulato conformemente all'articolo 9 possono far valere una sola deduzione di sostentamento o per compiti assistenziali.

2. Legge federale del 14 dicembre 1990¹⁹ sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni

Art. 9 cpv. 2 lett. h

² Sono deduzioni generali:

- h. le spese per malattia, infortunio o invalidità del contribuente o delle persone al cui sostentamento egli provvede, quando tali spese sono sopportate dal contribuente medesimo e superano una franchigia determinata dal diritto cantonale; se le spese di cui sopra superano il 10 per cento dei proventi determinanti, dette spese sono interamente detraibili;

3. Legge federale del 19 dicembre 1958²⁰ sulla circolazione stradale

Art. 8 cpv. 2 seconda frase (nuova)

² Esso [Il Consiglio federale] prende al riguardo le misure idonee a garantire la sicurezza della circolazione e a prevenire il rumore, la polvere, il fumo, il puzzo e altri effetti nocivi o molesti dell'uso dei veicoli. Tiene inoltre conto delle necessità dei disabili.

4. Legge federale del 30 aprile 1997²¹ sulle telecomunicazioni

Art. 16 cpv. 1 lett. e e cpv. 1^a (nuovo)

¹ Nella sua zona di concessione, il concessionario del servizio universale assicura le seguenti prestazioni che devono rispondere alle esigenze tecniche più recenti e alla domanda del mercato:

- d. abrogata

^{1a} Le prestazioni attinenti al servizio universale devono essere proposte in tutto il Paese in modo da poter essere fruite dai disabili a condizioni che sotto il profilo qualitativo, quantitativo ed economico siano comparabili a quelle offerte ai non-disabili. Allo scopo il concessionario del servizio universale deve segnatamente vegliare a:

- a. equipaggiare, come regola generale, le cabine telefoniche in modo conforme alle esigenze dei disabili sensoriali, e delle persone con mobilità ridotta;
- b. mettere a disposizione degli audiolesi un servizio di trascrizione delle chiamate;
- c. mettere a disposizione degli ipovedenti un servizio d'informazione e un servizio di commutazione.

¹⁹ RS 642.14

²⁰ RS 741.01

²¹ RS 784.10

5. Legge federale del 21 giugno 1991²² sulla radiotelevisione

Art. 3 cpv. 4 (nuovo)

⁴ Gli emittenti che propongono programmi televisivi su scala nazionale o su scala di regione linguistica devono consacrare una parte ragionevole e rappresentativa del loro tempo di diffusione a programmi adattati alle necessità degli audiolesi.

6. Legge federale del 25 giugno 1982²³ su l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza

Art. 13 cpv. 2^{bis}

^{2bis} I periodi durante i quali l'assicurato non ha svolto un'occupazione soggetta a contribuzione essendosi occupato dell'educazione di figli d'età inferiore ai 16 anni o avendo assunto compiti assistenziali ai sensi dell'articolo 29^{septies} (accreditati per compiti assistenziali) della legge federale del 20 dicembre 1946²⁴ su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, sono computati come periodi di contribuzione alle condizioni seguenti:

- a. dopo il periodo educativo o assistenziale, l'assicurato è costretto, per ristrettezze economiche, a intraprendere un'attività lucrativa dipendente;
- b. il periodo educativo o assistenziale è stato compiuto in Svizzera ed è durato più di 18 mesi nel termine quadro di contribuzione.

²² RS 784.40

²³ RS 837.0

²⁴ RS 831.10

ACS-1	Associazione dei Comuni svizzeri
AG	Argovia
AI	Appenzello Interno
AIEH	Associazione iniziativa popolare "Parità di diritti per i disabili"
AISA	Associazione degli importatori svizzeri dell'automobile
AR	Appenzello Esterno
ARES	Fondazione ares
ASAP	Autismo Svizzera Associazione di genitori
ASE	Associazione Svizzera degli Ergoterapisti
ASFS	Alleanza delle Società Femminili Svizzere
ASI-1	Associazione svizzera degli infermieri
ASI-2	Associazione svizzera degli invalidi
ASIMC	Associazione svizzera a favore dei cerebrolesi (ASC)
ASKIO	Aiuto Reciproco Svizzero degli Andicappati
ASOI	Associazione svizzera Osteogenesis Imperfecta
ASP-1	Associazione svizzera dei paraplegici
ASP-2	Associazione Svizzera degli Psicoterapeuti
ASPr	Associazione Svizzera delle persone paralizzate
ASPAS	Associazione svizzera dei professionisti dell'azione sociale (ASPS)
ASPEDA	Associazione svizzera dei genitori di bambini audiolesi
ASRIM	Associazione della Svizzera Romanda e italiana contro le miopatie
ATE	Associazione Traffico e Ambiente
BE	Berna
BEKO	Conferenza sui disabili
BL	Basilea Campagna
BS	Basilea Città
BSSV	Federazione svizzera delle società per deboli d'udito
CAB	Azione Caritas svizzera per i non vedenti
CEPF	Consiglio dei politecnici federali
CERE	Fondazione svizzera per il bambino affetto da paralisi cerebrale
CNA	Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni
COAI	Conferenza degli Uffici dell'AI (CUAI)
Coop	Coop Svizzera
CP	Centro patronale
CSC	Federazione svizzera dei sindacati cristiani
CSE	Conferenza svizzera dei delegati per la parità tra uomo e donna
CTP	Conferenza dei direttori cantonali dei trasporti pubblici
DOK	Conferenza delle organizzazioni mantello dell'aiuto privato ai disabili
DTAP	Conferenza svizzera dei direttori delle pubbliche costruzioni, della pianificazione del territorio e della protezione dell'ambiente
EKF	Commissione federale per i problemi della donna
FAM	Federazione svizzera dei ciechi e deboli di vista
FEPS	Federazione delle Chiese evangeliche della Svizzera
FO	Furka Oberalp Bahn
FR	Friburgo
FRAVS/AI	Federazione svizzera dei pensionati, prepensionati e beneficiari dell'AI

FRI	Fédération romande immobilière
FRS	Federazione svizzera del traffico stradale
FRSP	Fédération romande des syndicats patronaux
FSA	Federazione Svizzera degli Avvocati
FSE-1	Federazione delle società svizzere degli impiegati
FSIH	Federazione svizzera per l'integrazione degli handicappati
FSPA	Federazione svizzera dei genitori di ciechi e ambliopi
FSS	Federazione svizzera dei sordi
GA	Gastro Suisse
GE	Ginevra
GL	Glarona
GR	Grigioni
HEV	Associazione svizzera dei proprietari fondiari
HVS	Heimverband Schweiz
IBeHk	Consultorio internazionale per genitori di bambini audiolesi
insieme	Federazione svizzera delle associazioni dei genitori di handicappati mentali
JU	Giura
KKA	Conferenza delle casse cantonali di compensazione
KVEB	Conferenza delle associazioni di genitori di bambini disabili
LAI	Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità; RS 831.20
LAID	Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni; RS 642.14
LIFD	Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta; RS 642.11
LITRA	Servizio d'informazione per i trasporti pubblici
LPar	Legge federale del 24 marzo 1995 sulla parità dei sessi; RS 151
LPuS	Lega polmonare svizzera
LSR	Lega svizzera contro il reumatismo
LU	Lucerna
MS	Società svizzera sclerosi multipla
NE	Neuchâtel
NW	Nidwaldo
OW	Obwaldo
PCS	Partito cristiano-sociale
PLS	Partito liberale svizzero
PLR	Partito liberale-radical svizzero
PMS	Fondazione Svizzera Pro Mente Sana
POSTA	La Posta Svizzera
PPD	Partito popolare democratico svizzero
PREKO	Commissione federale di ricorso in materia di personale (Commissione di ricorso del DFF)
PRO INF	Associazione svizzera PRO INFIRMIS
PRO JUV	Pro Juventute
PRO SEN	Pro Senectute
Procom	Fondazione d'aiuto alla comunicazione per gli audiolesi
PS	Partito socialista svizzero
PdL	Partito svizzero del Lavoro

REKO/UVEK	Commissione di ricorso DATEC
RS	Retina Suisse
SB	Unione svizzera dei ciechi
SBS-2	Funivia Svizzera
SEV	Sindacato del personale dei trasporti
SFBB	Centro svizzero per la costruzione adatta agli handicappati
SG	San Gallo
SH	Sciaffusa
SHS	Invalidi Sportivi Svizzera (SAS)
SIA	Società svizzera degli ingegneri e architetti
SO	Soletta
SSE	Società Svizzera degli Impresari-Costruttori
SSR	Società svizzera di radiodiffusione
SVG-2	Associazione svizzera per la sordità
Swisscom	Swisscom
SZ	Svitto
TCS	Touring Club Svizzero
TF	Tribunale federale svizzero
TFA	Tribunale federale delle assicurazioni
TG	Turgovia
TI	Ticino
UCBA	Unione centrale svizzera per il bene dei ciechi (UCBC)
UDC	Unione Democratica di Centro
UDF	Unione Democratica Federale
UPS-1	Unione delle contadine svizzere
UPS-2	Unione svizzera degli imprenditori
UPSA	Unione professionale svizzera dell'automobile
UR	Uri
USAM	Unione svizzera delle arti e mestieri
USS	Unione sindacale svizzera
UTP	Unione dei trasporti pubblici
UVS	Unione delle città svizzere
VBH	Associazione cani per i ciechi
VD	Vaud
VHpA	Associazione dei centri d'educazione per la pedagogia curativa
VS	Vallese
VSS	Associazione svizzera delle imprese di trasporto lacuale
ZG	Zugo
ZH	Zurigo
ZV	Federazione centrale del personale cantonale e comunale Svizzera